



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,
letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012,
depositato da Samanta La Motta, nata il 19.12.1973 a Rimini,
residente in Rimini, Via Ascanio Sobrero n. 25, CF
LMNSNT73T59H294V;
ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale
di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure
concorsuali, in quanto la ditta individuale alla stessa
riconducibile denominata "La Motta Samanta" risulta cessata da
oltre un anno;
rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del
debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata
dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le
indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con
indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla
completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque
anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;
ritenuto che, stante la circostanza che ad oggi il ricorrente non
percepisce un reddito, ogni determinazione ai sensi dell'art. 14-



quinquies co. 2 lettera f) l. n. 3/2012 potrà essere assunta solo nel momento in cui l'istante troverà occupazione lavorativa; a tal fine si invitano il debitore Samanta La Motta e il Liquidatore a notiziare tempestivamente della circostanza il Giudice; ritenuto opportuno escludere dalla liquidazione l'autoveicolo Honda Jazz tg. CD672LE, atteso il ridotto valore di mercato dello stesso (peraltro oggetto di un diritto di proprietà solo al 50% da parte della ricorrente); visto l'art. 14-*quinquies* della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Samanta La Motta, nata il 19.12.1973 a Rimini, residente in Rimini, Via Ascanio Sobrero n. 25, CF LMNSNT73T59H294V;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- *quinquies* c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Alessandro Torroni, con studio in Santarcangelo di Romagna;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati presso il registro delle imprese, nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione



dell'autoveicolo Honda Jazz tg. CD672LE;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Rimini.

Rimini, 11/06/2020

Il Giudice delegato

Lorenzo Maria Lico

